

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2009

recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei tacchini

[notificata con il numero C(2009) 7735]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/771/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, lavorazione e distribuzione, in particolare a livello della produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il pericolo per la salute pubblica.
- (2) Tale regolamento prevede la fissazione di obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza, in alcune popolazioni animali, delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I.
- (3) Un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei tacchini a livello della produzione primaria è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei tacchini <sup>(2)</sup>.
- (4) Al fine di conseguire l'obiettivo comunitario, gli Stati membri devono elaborare programmi nazionali di controllo della salmonella nei tacchini e presentarli alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(5) Alcuni Stati membri hanno presentato questi programmi, che sono risultati conformi alla normativa comunitaria veterinaria pertinente, in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003.

(6) I suddetti programmi nazionali devono pertanto essere approvati.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei tacchini, presentati dagli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione, sono approvati.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2009.

Per la Commissione  
Androulla VASSILIOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

---

*ALLEGATO*

Belgio  
Bulgaria  
Repubblica ceca  
Danimarca  
Germania  
Irlanda  
Grecia  
Spagna  
Francia  
Italia  
Cipro  
Lituania  
Ungheria  
Malta  
Paesi Bassi  
Austria  
Polonia  
Portogallo  
Romania  
Slovenia  
Slovacchia  
Finlandia  
Svezia  
Regno Unito

---